



## Congedo 2021 per genitori: le istruzioni INPS

Come noto, la Legge n. 61/2021, di conversione del D.L. n.30/2021, ha introdotto il c.d. “Congedo 2021 per genitori”, riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni, per un periodo corrispondente in tutto o in parte, alla durata della quarantena stessa o del periodo di sospensione dell’attività didattica/educativa. Il congedo in parola può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3 L. n. 104/92). In entrambi i casi, il congedo può essere fruito dai lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o non convivente nell’ipotesi di figlio con disabilità grave. L’INPS, con la circolare n. 96 del 5 luglio 2021, ha fornito indicazioni in merito alla fruizione di tale congedo in modalità oraria. In particolar modo, viene previsto quanto segue: - la fruizione oraria è ammessa solo a decorrere dal 13 maggio 2021 (data di entrata in vigore della L. n. 61/2021, che ha introdotto la modalità oraria) e fino al 30 giugno 2021; - il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria; - con riferimento alla compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria, l’INPS chiarisce quanto segue:

1. il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Esso è dunque incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave;
2. sono compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
3. la fruizione oraria del “Congedo 2021 per genitori” è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore. È invece compatibile con la fruizione oraria del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, se le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongono.
4. il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
5. il “Congedo 2021 per genitori” è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore ed è inoltre compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n.



- 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall'altro genitore convivente con il minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.
6. il "Congedo 2021 per genitori" è compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

- la fruizione del "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il "Bonus baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia";

- le modalità di richiesta del congedo: in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l'apposita domanda telematica all'INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell'Istituto. La domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica (portale web [www.inps.it](http://www.inps.it) ovvero tramite il patronato o il contact center integrato), potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché sia relativa a periodi non antecedenti al 13 maggio 2021;

- la circolare riporta, inoltre, anche le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive; in particolar modo, viene creato, per i lavoratori dipendenti del settore privato, nel flusso Uniemens, il nuovo codice "MZ3", avente il significato di "Congedo 2021 per genitori – DL n. 30/2021 art. 2".

A disposizione per ogni eventuale necessità si porgono i migliori saluti.